

IL TRIBUNALE CIVILE DI VICENZA

riunito in Camera di Consiglio in persona dei seguenti signori magistrati :

dott. Giuseppe Limitone	Presidente
dott. Paola Cazzola	Giudice rel.
dott. Massimiliano De Giovanni	Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

- visto il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo (ex art. 161 c.6, l. fall. c.d. "pre-concordato") presentato dal legale rappresentante della società [redacted] srl;

- vista la domanda di concordato preventivo depositata all'esito del procedimento ex art 161, c.6, l.fall. da [redacted] s.r.l in data 03.03.2014 e l'integrazione del 28.03.2014;

- rilevato che il Tribunale prima di decidere in merito alla apertura della procedura di concordato preventivo (nel caso di specie si tratta di concordato che prevede la continuità aziendale) ha chiesto che la società debitrice chiarisca quanto rilevato dal Commissario Giudiziale nella relazione del 16.12.2013 depositata il 18.12.2013 laddove il Commissario Giudiziale rappresenta (sulla base dei rapporti trasmessi dalla stessa debitrice) che dopo il deposito della domanda di pre-concordato la società ricorrente [redacted] s.r.l ha effettuato pagamenti di debiti anteriori al deposito della domanda di pre-concordato

(vedi relazione del Commissario Giudiziale da pagina 8 a pagina 13);

- rilevato che il Collegio con decreto 8.5.2014 rilevava che il pagamento da parte della debitrice di debiti anteriori al deposito del ricorso ex art. 161, c.6, 1.fall. violava quanto stabilito dall'art. 182 quinquies, 1.fall., con lesione della *par condicio creditorum*;

- letta la memoria difensiva della ricorrente depositata in data 27.6.2014 la quale, da un lato, nega la presenza di un intento frodatorio nel porre in essere i pagamenti evidenziati dal Commissario e, dall'altro, imputa alla volontà dell'istituto di credito Banca [redacted] e non alla società ricorrente l'esecuzione di almeno parte di tali pagamenti;

- sentita la ricorrente in contraddittorio con il Commissario Giudiziale all'udienza del 27.6.2014;

- letta la relazione del Commissario Giudiziale depositata il 27.6.2014 che evidenzia: a) la rilevante perdita formatasi nel corso della gestione successiva alla concessione del termine ex art. 161, c.6, 1.fall. per deposito del concordato preventivo completo; b) il pagamento, avvenuto sempre durante il periodo successivo alla predetta concessione del termine ex art. 161, c.6, 1.fall., del compenso dei professionisti che hanno assistito l'azienda nell'ambito della predisposizione della proposta

definitiva di concordato; c) il pagamento del compenso degli amministratori della società debitrice;

- letta la successiva memoria di replica della ricorrente, con la quale, in merito al rilievo sub a), imputa la perdita formatasi nel corso della procedura preliminare al concordato preventivo all'intervenuta risoluzione del contratto da parte del cliente austriaco [redacted] e alla successiva escussione da parte di quest'ultimo delle garanzie bancarie pagate dalla Banca [redacted], nonché alla cessione a [redacted] srl dei beni mobili; quanto al rilievo sub b) del Commissario Giudiziale, si dichiara la disponibilità dei professionisti che hanno ricevuto acconti a restituire le somme percepite in caso di successiva dichiarazione di fallimento della ricorrente; relativamente al rilievo sub c) la ricorrente sostiene che i rapporti in essere con i propri amministratori dissimulano in realtà dei contratti di lavoro subordinato;

- sentita la relazione del Giudice Delegato;
- visto l'art. 182 l.fall.

OSSERVA

il Collegio in via preliminare, in quanto il dato è decisivo, che si è ormai chiusa la fase del pre-concordato (fase in cui si sono verificati i fatti riferiti dal Commissario giudiziale valutabili quali pagamenti preferenziali, non autorizzati ex art. 182 quinquies l.fall.)

avendo la società debitrice [redacted] s.r.l depositato la domanda di concordato preventivo completa.

Pertanto va chiarito che il presente sub-procedimento che il Collegio ex art. 162 l.fall. ha instaurato prima ancora di decidere sull'apertura del concordato preventivo (cioè prima di emettere il decreto ex art.163 l.fall.) è finalizzato a verificare se i pagamenti preferenziali pacificamente effettuati dalla società ricorrente e non autorizzati ex art. 182 *quinques* l.fall. rilevino ex art. 173 l.fall. quale fatto impeditivo (e non tanto quale fatto comportante la revoca di un decreto di ammissione al concordato preventivo che non è stato ancora pronunciato) dell'emissione del decreto di apertura del concordato preventivo (decreto ex art. 163 l.fall.) .

Rileva il Collegio che allo stato delle emergenze processuali l'avvenuto pagamento da parte di [redacted] s.r.l dei debiti pregressi (vale a dire anteriori al deposito della domanda di concessione del termine per il deposito della domanda di concordato preventivo, ex art. 161, c.6, l.fall.) è un dato che la società debitrice ha dichiarato nel corso dell'iter procedimentale ex art. 161, c.6, l.fall.; inoltre la stessa tipologia di pagamenti (a favore dei dipendenti, dei cessionari del quinto dello stipendio, imposte, tasse e contributi), e le modalità con le quali sono stati eseguiti altri pagamenti (tramite l'istituto di credito Banca [redacted] e in virtù di precedenti rapporti - cfr. il

chiarimento della Banca del 2.7.2014 allegato da [redacted] srl
alla memoria difensiva del 3.7.2014-) non sono indici di un
intento di frode, finalità che è invece chiesta dall'art.
173 1.fall. come anche recentemente interpretato dalla
giurisprudenza di legittimità (sul punto si rinvia a Cass.
23.6.2011, n. 13817 che ha chiarito che la nozione di atto
in frode di cui all'art.173 1.fall. richiede che la condotta
del debitore abbia avuto caratteristiche "degettive" cioè
sia stata volta ad occultare situazioni di fatto idonee ad
influire sul giudizio dei creditori, cioè situazioni tali
che se conosciute avrebbero presumibilmente comportato una
valutazione negativa della proposta concordataria, per cui
non può qualificarsi "atto di frode" la condotta anche di
rilievo penale di cui il debitore abbia fatto menzione) .

Infatti non viene contestato alla ricorrente [redacted]
s.r.l di aver occultato o dissimulato parte dell'attivo, né
di aver dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti o
esposto passività insussistenti.

Il dato dei pagamenti preferenziali dei creditori è
stato dichiarato dalla stessa [redacted] s.r.l nei rapporti
periodici depositati e nei chiarimenti chiesti dal
Commissario Giudiziale (nel procedimento ex art. 161, c.6,
1.fall.). Dunque i pagamenti preferenziali per stessa
ammissione della debitrice sono stati effettuati per errore
nel convincimento fossero crediti prededucibili o perché

posti in esecuzione di un piano o al fine di evitare pregiudizio alla massa.

Pertanto il Collegio, a fronte dei pagamenti preferenziali, non autorizzati, effettuati da █████ s.r.l. evidenziati e dichiarati dalla stessa debitrice (dunque in presenza del c.d. danno senza frode secondo l'espressione efficacemente utilizzata dalla dottrina) in assenza di intento frodatorio (in conformità del citato orientamento della Suprema Corte di Cassazione) non si può dichiarare inammissibile la domanda di concordato preventivo.

Infatti in difetto di frode e di istanze di fallimento nel caso di specie la valutazione della condotta tenuta dalla debitrice █████ srl (in particolare con riguardo all'eventuale gravità del danno prodotto dai pagamenti preferenziali) spetterà solo ai creditori, che dovranno essere posti (anche dal Commissario Giudiziale con la relazione ex art. 172 l.fall.) nella condizione di esprimersi sulla convenienza economica della soluzione concordataria proposta rispetto a quella fallimentare (sul punto nella relazione ex art. 172 l.fall. il Commissario evidenzierà le eventuali concrete possibilità recuperatorie dell'attivo e l'effettiva incidenza del danno prodotto dai pagamenti preferenziali).

Va infine osservato che █████ srl ha dichiarato la disponibilità dei professionisti che hanno ricevuto acconti

a restituire le somme percepite in caso di successiva dichiarazione di fallimento della ricorrente.

P.Q.M

Visto l'art. 162 l.fall. e l'art. 173 l.fall.


Dichiara che non sussistono i presupposti previsti dall'art.173 l.fall. che impediscono l'apertura del concordato preventivo proposto da [redacted] s.r.l e provvede con separato provvedimento sulla domanda di apertura del concordato preventivo .

Si comunichi.

Vicenza, 27 novembre 2014


Il Giudice rel.

(Dott. P. Cazzola)




Il Presidente

(Dott. G. Limitone)



IL CANCELLIERE
ANTONIO CARLI



IL CANCELLIERE
ANTONIO CARLI

